Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 marzo 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 24 MARZO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico » - Supplemento n. 3.

(1883)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 24 MARZO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato » 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali », effettuate il 15 marzo 1977.

(3187)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella OTTAVA estrazione eseguita il 3 marzo 1977; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1038.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, **n. 62;**

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 229, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Sassari, rispettivamente adottate il 26 ottobre 1976 e 27 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Bari, rispettivamente adottate il 27 ottobre 1976 e 29 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della stessa facoltà dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Sassari hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, risulta ricoperto dal dott. Sergio Schönauer e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della stessa facoltà dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 229, è attribuito alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della stessa facoltà dell'Università di Bari.

Il dott. Sergio Schönauer, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. **1039.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare alcuni legati.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare i legati disposti dalla sig.ra Ofelia Desideri con testamento olografo 17 dicembre 1971, pubblicato per atto 11 gennaio 1972, del notaio avv. Carlo Selvaggi n. 25607 di repertorio, consistenti in un immobile sito in Roma, via Priscilla n. 9 e dei beni mobili esistenti, del valore di L. 7.437.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale con nota 26 aprile 1974, n. 12925, da destinare alla sezione di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **1040.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Giovanni Battista Grosso un immobile sito in Portogruaro (Venezia), via Zappetti n. 3, piano primo della scala *B*, della complessiva superficie di mq 131,35 e facente parte di uno stabile che insiste su terreno distinto nel catasto urbano al f. 27, mappali 137-138.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **81.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

filosofia della politica;
diritto di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **82.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato di un terreno di circa mq 32.767, sito in agro di Fasano (Brindisi), disposta dall'amministrazione provinciale di Brindisi con atto 16 gennaio 1973, n. 193026 di repertorio, a rogito notaio Gaetano Greco, da destinare alla costruzione dell'Antiquarium di Egnathia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1977
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 305

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1977.

Sostituzione di un revisore dei conti del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce la zona agricolo-industriale di Verona;

Visto l'art. 10 dello statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 27 aprile 1974, che prevede la composizione del collegio dei revisori dei conti del suddetto Consorzio per il quadriennio 1974-77;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero del tesoro a seguito del collocamento a riposo del dottor Chiassi Montagnana;

Decreta:

Il dott. Ciro Niccolucci, primo dirigente dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato sostituisce il dott. Chiassi Montagnana fino alla scadenza del mandato in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2804)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Autorizzazione alla Manufacturers Hanover Trust Company, con sede in New York, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Manufacturers Hanover Trust Company - New York, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1977;

Decreta:

La Manufacturers Hanover Trust Company, con sede in New York, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con capitale proprio in lire italiane pari al controvalore di $ USA 4 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Lorenzo » - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Corcumello di Capistrello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 27 novembre 1976, con la quale il tribunale di Avezzano ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « San Lorenzo » - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Corcumello di Capistrello (L'Aquila);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « San Lorenzo » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corcumello di Capistrello (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Stornelli in data 20 febbraio 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ioannucci Maria Claudia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2885)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 2695 del 28 dicembre 1976 dell'ufficio veterinario provinciale di Pordenone con la quale si chiede per la provincia di Pordenone il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Pordenone è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pordenone è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 2692 del 28 dicembre 1976, con la quale l'ufficio veterinario provinciale di Pordenone chiede per la provincia di Pordenone il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pordenone è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2888)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 9409 del 16 dicembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Brescia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Volucello dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cuter geom. Carlo, rappresentante del genio civile;

Scotuzzi dott.ssa Gabriella, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Grazioli p.a. Domenico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cattabriga Alcide, Morandini cav. Battista, Beltrami Sergio, Pedroni Lino, Ferrari Girolamo, Degani Angelo e Forino Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Reginella dott. Pietro, Boninsegna cav. Giovanni, Ambrosini dott. Dario e Varisco Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Metraglia rag. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.E.T.A.S. » - Centro emiliano tecnologie avanzate speciali - Società cooperativa a r.l., in Limidi di Soliera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 dicembre 1976 nei confronti della società cooperativa « C.E.T.A.S. » - Centro emiliano tecnologie avanzate speciali - Società cooperativa a r.l., con sede in Limidi di Soliera (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla lega nazionale delle cooperative e mutue cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « C.E.T.A.S. » - Centro emiliano tecnologie avanzate speciali - Società cooperativa a r.l., con sede in Limidi di Soliera (Modena), costituita per rogito notaio dott. Costantino Farinella di Carpi in data 17 dicembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Carlo Molinari ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1977.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la nota del 9 febbraio 1977, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante supplente della regione Sicilia in sostituzione della dott.ssa Maria Grazia Nobile;

Decreta:

Il dott. Michele Sarrica, dirigente dell'assessorato industria e commercio, partecipa, in qualità di rappresentante supplente della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2942)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977 e 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977, 10 marzo 1977 e 11 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., è prolungata di altre tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1977).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3167 del consiglio del 21 dicembre 1976 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune (anno 1977);

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente in sede di ripartizione e di rendere operative le singole quote da attribuire, tenuto anche conto delle particolari caratteristiche merceologiche del prodotto;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnato all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 11.050, assegnate all'Italia e di cui al regolamento (CEE) n. 3167 del 21 dicembre 1976 sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975 e n. 2045 del 25 luglio 1975.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa;

b) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, una attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate;

c) le imprese, in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nello specifico settore delle carni bovine congelate.

Esse debbono allegare alla domanda un certificato merceologico rilasciato, nel corso del 1977, dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della qualifica del firmatario e della sede dell'ente o dell'impresa richiedente.

Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande devono essere corredate dell'atto comprovante detto rapporto.

Art. 3.

Ai fini di una migliore valutazione le domande possono essere corredate delle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata), o da attestazioni doganali rilasciate da dogane italiane, comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1976

da Paesi terzi, nonchè da copia della dichiarazione annuale della imposta sul valore aggiunto relativa al 1976. Di ogni bolla o attestazione doganale deve altresì essere presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale siano indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Art. 4.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione II, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Art. 5.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

10%, pari a tonn. 1.105, al Ministero della difesa;

5%, pari a tonn. 552,5, agli enti comunali di consumo in relazione al numero degli abitanti del relativo comune;

85%, pari a tonn. 9.392,5, alle imprese commerciali e industriali di cui al punto *c*) dell'art. 2 del presente decreto.

Detto quantitativo verrà suddiviso come segue:

10%, in parti uguali alle imprese ammesse alla ripartizione;

30%, sulla base dei pagamenti dell'IVA risultanti dalla dichiarazione indicata al precedente art. 3;

60%, in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1976, documentata come previsto al precedente art. 3.

Ai richiedenti che dimostrino di esplicare attività industriale verrà, in sede di ripartizione, attribuita sulle quote loro spettanti una maggiorazione del 10%.

Le quote contingentali che, dal piano di riparto, risulteranno inferiori a tonn. 10, non verranno attribuite.

Art. 6.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto potranno essere richiesti successivamente alla avvenuta ripartizione del contingente tra i singoli richiedenti ammessi, ai quali sarà comunicata la quota loro assegnata.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977:

D'Aqui Eleonora, notaio residente nel comune di Aiello Calabro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Paola, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Caravaglios Raffaele.

(3111)

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977:

Spinella Felice, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, stesso distretto notarile;

Cutrupia Antonio, notaio residente nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Milazzo, stesso distretto notarile,

a seguito della rinunzia alle sedi predette del notaio Stracuzzi Giuseppe, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(3112)

Revoca di trasferimento e trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977:

Buoso Ermete, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è decaduto dalla nomina nella sede di Venezia, messa a concorso con avviso pubblicato il 22 marzo 1976, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza.

Faotto Mario, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Venezia.

(3113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia (cattedra di diritto commerciale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto commerciale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2893)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 258, con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, n. 1618, l'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano (Chieti) *è stato escluso dall'incorporazione* prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per gli istituti a carattere non provinciale.

(2717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423/M)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2381/M)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2382/M)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2383/M)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.727.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2384/M)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385/M)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2386/M)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387/M)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Macchiagodena (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2388/M)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389/M)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1977, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2390/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2422/M)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424/M)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426/M)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427/M)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.734.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2428/M)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429/M)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430/M)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 140.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2444/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445/M)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1977, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2448/M)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2450/M)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453/M)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2365/M)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366/M)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367/M)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368/M)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369/M)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370/M)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371/M)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372/M)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373/M)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374/M)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375/M)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376/M)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377/M)

Autorizzazione al comune di Terrazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Terrazzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378/M)

Autorizzazione al comune di Ronco all'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Ronco all'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379/M)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2380/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Ilarione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di San Giovanni Ilarione (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391/M)

Autorizzazione al comune di Salizzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Salizzole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392/M)

Autorizzazione al comune di Vestenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Vestenanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2393/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Rivoli Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394/M)

Autorizzazione al comune di Soave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Soave (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2395/M)

Autorizzazione al comune di Gazzo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Gazzo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2396/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Azzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Castel d'Azzano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2397/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2398/M)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2399/M)

Autorizzazione al comune di Colognola ai Colli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Colognola ai Colli (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400/M)

Autorizzazione al comune di Grezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Grezzana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2401/M)

Autorizzazione al comune di Buttapietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Buttapietra (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402/M)

Autorizzazione al comune di Sarmato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Sarmato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403/M)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404/M)

Autorizzazione al comune di Gassino Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Gassino Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405/M)

Autorizzazione al comune di Carignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Carignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406/M)

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Arcola (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407/M)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410/M)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411/M)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412/M)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413/M)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414/M)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415/M)

Autorizzazione al comune di Porto Azzurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Porto Azzurro (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di San Vincenzo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417/M)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418/M)

Autorizzazione al comune di Montecchia di Crosara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Montecchia di Crosara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363/M)

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Cengio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419/M)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420/M)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431/M)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433/M)

Autorizzazione al comune di Somaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Somaglia (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434/M)

Autorizzazione al comune di Fombio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Fombio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435/M)

Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Ceggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437/M)

Autorizzazione al comune di Edolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Edolo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438/M)

Autorizzazione al comune di Marano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Marano Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439/M)

Autorizzazione al comune di Paitone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Paitone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Quinto Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2441/M)

Autorizzazione al comune di Aquila d'Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Aquila d'Arroscia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi bell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2442/M)

Autorizzazione al comune di Calvagese della Riviera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, il comune di Calvagese della Riviera (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2443/M)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454/M)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455/M)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456/M)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di San Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458/M)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.516.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459/M)

Autorizzazione al comune di Brà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Brà (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460/M)

Autorizzazione al comune di Treviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Treviglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461/M)

Autorizzazione al comune di Codogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Codogno (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462/M)

Autorizzazione al comune di Noale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Noale (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463/M)

Autorizzazione al comune di Varedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Varedo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464/M)

Autorizzazione al comune di Rivalta di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Rivalta di Torino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465/M)

Autorizzazione al comune di Giaveno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Giaveno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466/M)

Autorizzazione al comune di Caravaggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Caravaggio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468/M)

Autorizzazione al comune di Laghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Laghi (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469/M)

Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Erbezzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470/M)

Autorizzazione al comune di Pressana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Pressana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471/M)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Lozzo Atestino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.826.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472/M)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473/M)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano Veneto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Mogliano Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2446/M)

Autorizzazione al comune di Lecco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Lecco (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2447/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 504.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2449/M)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 225.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a quaranta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche della carriera direttiva del personale del Ministero della sanità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di medico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità per i sottoelencati uffici di sanità:

marittima di Ancona; marittima ed aerea di Bari; aerea di Bologna Panigale; marittima ed aerea di Brindisi; marittima ed aerea di Cagliari; marittima ed aerea di Catania; marittima ed aerea di Genova; marittima di Imperia; marittima di La Spezia; marittima di Livorno; marittima di Messina; marittima ed aerea di Napoli; marittima di Pesaro; marittima ed aerea di Pescara; marittima di Ravenna; marittima ed aerea di Reggio Calabria; marittima di Roma Fiumicino; marittima di Salerno; marittima di Savona; marittima di Siracusa; marittima di Taranto; aerea di Torino Caselle; marittima ed aerea di Trapani; marittima ed aerea di Trieste; aerea di Varese Malpensa; marittima ed aerea di Venezia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

3) il limite massimo di età è stabilito in anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni, di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

6) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e gli invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi

avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della stessa tabella.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e per gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni;

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina e chirurgia.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

11) l'indicazione delle sedi prescelte, elencate nell'art. 1, in ordine di preferenza.

La domanda dovrà inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè l'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il centro traumatologico ortopedico, via S. Nemesio, 21, il giorno 17 maggio 1977 con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Università di Roma, istituto d'igiene «G. Sanarelli», il giorno 20 giugno 1977, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati all'Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 258

PROGRAMMA DI ESAME

(*Stabilito con decreto ministeriale 9 luglio 1974 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica n. 256 del 2 ottobre 1974*)

Il programma consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

PROVA SCRITTA

A) Igiene generale e speciale:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati, struttura meccanica, aria del suolo, acque freatiche, temperatura, inquinamento e autodepurazione del suolo, risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque, criterio per il giudizio di potabilità, approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati, causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque, difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici, componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene, inquinamento dell'aria, nozioni di climatologia, acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno, mezzi di difesa contro l'umidità, condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività, ventilazione naturale e artificiale, riscaldamento e raffreddamento, illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico, smaltimento naturale e artificiale dei liquami, spazzatura domestica e stradale, smaltimento dei materiali di rifiuto, controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari, razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute), avvelenamenti e tossinfezioni alimentari, vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate, costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti, igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali, alimentazione degli agricoltori, influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini, approvvigionamento di acqua ai comuni rurali, educazione igienica del contadino, bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani, piani regolatori, salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale), fognatura urbana, macelli, pescherie, mercati, norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno, cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri), polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia, igiene della gravidanza e del parto, allattamento naturale, artificiale e misto, surrogati del latte, istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici, cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche, arredamento, malattie scolastiche, orari scolastici e fatica mentale, sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro, educazione fisica, igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro, ambienti di lavoro, malattie del lavoro, sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per le malattie infettive), sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi, compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato, igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone, profilassi delle malattie infettive a bordo, ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere, igiene ferroviaria, igiene degli aerei, disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

1) Generalità sulle malattie infettive, epidemie ed anemie, focolai di endemicità, fonti di infezioni, veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi, predisposizione individuale, aspetti vari e natura della immunità, fattori sociali, disinfezione e disinfestazione, profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizotica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste:

A) In indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) Nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico, medico, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di coovariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, in un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) Elementi di farmacologia e terapia.

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero (per i minori di anni 18): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . in data .;

7) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . presso l'Università di (o dall'Università di) . .,

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . .);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . . . .;

12) gradirebbe essere destinato presso la sede di . . . . (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(La firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente. La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3046)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di lungodegenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di lungodegenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(2929)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(2933)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(2937)

OSPEDALE CIVILE « G. NEGRELLI » DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Il posto verrà utilizzato per le esigenze del comprensorio della bassa modenese e dovrà integrarsi con i servizi di anestesia degli ospedali di Finale Emilia, Mirandola e S. Felice sul Panaro.

Si darà luogo alla effettiva assunzione del primario in questione solo all'atto del trasferimento presso l'ospedale « Giuseppe Negrelli » di Concordia sulla Secchia della divisione di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Mirandola.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(2932)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(2936)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2934)

OSPEDALE CIVILE « S. BIAGIO » DI BOVOLONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bovolone (Verona).

(2935)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(2930)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(2931)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770810)